

Bruxelles, 16 luglio 2026
(OR. en)

12027/26

PECHE 301

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 373 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, come previsto a norma dell'articolo 118 per il periodo 2020-2024

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 373 final.

All.: COM(2026) 373 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2026
COM(2026) 373 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un
regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca, come previsto a norma dell'articolo 118 per il periodo 2020-2024**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, come previsto a norma dell'articolo 118 per il periodo 2020-2024

1. Introduzione e contesto

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹ ("regolamento sul controllo") prevede un regime di controllo della pesca dell'UE per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca² (PCP). Insieme al regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)³ e al regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne⁴, il regolamento sul controllo stabilisce norme e misure per il controllo, l'ispezione e l'esecuzione sulla base di un approccio globale e integrato. Il regolamento sul controllo è un pilastro fondamentale della PCP che fornisce una serie completa di strumenti per garantirne la piena ed efficace attuazione.

La governance e l'attuazione del regime di controllo della pesca nell'UE coinvolgono gli Stati membri, la Commissione europea, l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)⁵ e gli operatori commerciali. Il regolamento sul controllo si applica a tutta la catena delle attività di pesca, dalla rete al piatto.

Il presente documento risponde all'obbligo giuridico per la Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento sul controllo negli Stati membri ogni cinque anni (articolo 118, paragrafo 2, del regolamento sul controllo).

Nel 2017 e nel 2021 la Commissione ha adottato le relazioni sull'applicazione e valutazione del regolamento sul controllo, che vertevano sui quinquenni 2010-2014 e 2015-2019⁶. Dalle relazioni è emerso che il regolamento sul controllo è essenziale per realizzare gli obiettivi della PCP e garantire l'applicazione delle misure di conservazione e di gestione. I principi e le disposizioni del regolamento sul controllo intendevano affrontare le cause che in passato hanno portato allo scarso rispetto delle norme sulla pesca e alla pesca indiscriminata. Dagli audit e dalle verifiche della Commissione sono tuttavia emerse carenze significative riguardo all'attuazione di norme fondamentali dell'UE, che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della PCP. Inoltre, sebbene il regolamento sul controllo abbia contribuito a migliorare sia il regime di controllo della pesca sia il rispetto delle norme della PCP, esso non era del tutto adatto alla finalità per cui era concepito (cfr. sezione 3.1). Per rimediare alle carenze individuate, la Commissione aveva adottato una proposta di revisione

¹ [GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.](#)

² [GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.](#)

³ [GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.](#)

⁴ [GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.](#)

⁵ <https://www.efca.europa.eu>.

⁶ [COM\(2017\)192 final, COM\(2021\)316 final.](#)

del regime unionale di controllo della pesca⁷, Il regolamento di modifica è stato adottato nel 2023⁸ (il "regolamento sul controllo riveduto"). Molte delle modifiche introdotte dalla revisione del 2023 si applicano solo a partire dal gennaio 2026 e pertanto non sono prese in considerazione ai fini dell'elaborazione della presente relazione. Dall'entrata in vigore del regolamento sul controllo riveduto, la Commissione ha dato priorità alla preparazione e all'adozione del diritto derivato necessario. Tuttavia si dedicherà a tali attività principalmente dopo il periodo di riferimento⁹.

L'adozione del regolamento sul controllo riveduto rappresenta un importante sviluppo politico nel periodo di riferimento. Si tratta di un passo fondamentale verso un controllo più efficace, moderno e coerente a sostegno della gestione della pesca. Il regolamento affronta le carenze di lunga data nella raccolta dei dati sulle catture e sulle attività dei pescherecci attraverso un maggior ricorso ai sistemi di registrazione digitale e al monitoraggio elettronico a distanza (REM), migliorando in modo significativo l'esattezza e la trasparenza e creando condizioni di parità. Tramite la digitalizzazione, il quadro riveduto mira a rafforzare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e a sostenere il rispetto degli obiettivi di conservazione. Ha inoltre introdotto un monitoraggio più strutturato e digitale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e della pesca ricreativa attraverso sistemi di registrazione digitale delle catture e ha migliorato il sistema di sanzioni e le condizioni per la sua attuazione negli e tra gli Stati membri. Ha promosso la semplificazione amministrativa e la riduzione dei costi, in particolare sostituendo le procedure cartacee con soluzioni digitali, a vantaggio sia delle autorità che degli operatori.

La presente terza relazione fornisce una veduta d'insieme dell'applicazione delle disposizioni fondamentali del regolamento sul controllo per il periodo 2020-2024. Le informazioni presentate si basano: i) sui dati comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 118 del regolamento sul controllo¹⁰; ii) sulle informazioni derivanti da audit, verifiche e ispezioni; e iii) sulle discussioni tenute nell'ambito dei gruppi di esperti sul controllo della pesca e sulla conformità.

2. Attuazione del regolamento sul controllo negli Stati membri

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del regime di controllo della pesca. Nel periodo 2020-2024 gli Stati membri hanno continuato a migliorare l'attuazione del regolamento sul controllo, sebbene nel periodo di riferimento siano state individuate carenze significative

⁷ [COM\(2018\) 368 final](#).

⁸ [Regolamento \(UE\) 2023/2842](#).

⁹ Fatta eccezione per l'atto relativo all'inserimento nell'elenco dei porti che beneficiano della deroga al margine di tolleranza: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnid tropicali con cianciolo.

¹⁰ Una sintesi ampia e approfondita dei dati comunicati dagli Stati membri figura nella relazione di sintesi dei dati comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 118 del regolamento sul controllo, disponibile presso l'[Ufficio delle pubblicazioni dell'UE](#) accompagnata dalle relazioni originali trasmesse.

in diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda le disposizioni essenziali in materia di pesatura e registrazione delle catture. Tali punti sono trattati più dettagliatamente di seguito.

2.1. Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e controllo della gestione della flotta

Ai fini dell'allineamento alle norme della PCP, le attività di pesca devono essere svolte con una licenza di pesca e, in presenza di determinate condizioni, con un'autorizzazione di pesca. Durante il periodo di riferimento il numero totale di licenze di pesca valide comunicate dagli Stati membri è diminuito del 6 %, passando da 72 562 nel 2020 a 68 085 nel 2024. Nello stesso periodo gli Stati membri hanno comunicato la sospensione temporanea di 1 669 licenze di pesca e la revoca definitiva di 6 368. È diminuito anche il numero di autorizzazioni di pesca, che ha registrato un calo dell'8 % passando da 35 128 nel 2020 a 32 474 nel 2024, con 99 sospensioni temporanee e 1 664 revoche permanenti.

Per assicurare un controllo efficace, gli Stati membri devono utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci (VMS). I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono essere dotati di un dispositivo che consenta alle autorità competenti di localizzarli e identificarli automaticamente. Dall'analisi dei dati comunicati emerge che nel 2020 la copertura del sistema di controllo dei pescherecci era pari al 98 % per i pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri, mentre nel 2024 è diminuita leggermente attestandosi al 96 %. Si è registrato un aumento del numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 12 e 15 metri dotati di VMS, salito dal 36 % nel 2020 al 48 % nel 2024. Gli Stati membri hanno inoltre segnalato un aumento della percentuale di pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri dotati di sistemi di identificazione automatica (AIS), passato dall'80 % nel 2020 all'84 % nel 2024.

Il VMS è una componente fondamentale del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca, che comporta l'uso di sistemi di localizzazione satellitare per monitorare la posizione e i movimenti dei pescherecci. Il regolamento sul controllo riveduto ha esteso l'uso del VMS alle categorie di flotta che non erano state prese pienamente in considerazione e ha introdotto un sistema più leggero per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a partire dal 2028. Avere affrontato la mancanza di copertura di questa vastissima categoria di pescherecci è un risultato importante. Il regolamento sul controllo riveduto ha inoltre specificato in che modo i dati raccolti dai VMS e da altri sistemi di localizzazione dovrebbero essere comunicati e utilizzati dalle autorità a fini di controllo e ispezione.

Un elemento chiave del regime di controllo unionale della pesca è il controllo della potenza del motore. La potenza del motore e la stazza lorda sono i due indicatori di capacità gestiti attraverso il regime di entrata/uscita e la PCP fissa limiti per entrambi. La gestione della capacità della flotta, compreso il regime di entrata/uscita per il registro della flotta peschereccia dell'UE, dipende pertanto dalla registrazione precisa e affidabile di questi parametri. In seguito alle carenze rilevate nei sistemi di controllo della potenza del motore degli Stati membri dal suo studio¹¹ del 2019, la Commissione ha avviato dialoghi con gli Stati membri, tra cui 15 dialoghi pre-infraizione. Molti Stati membri hanno intensificato gli sforzi per adempiere all'obbligo di certificazione e verifica della potenza del motore. In risposta alle richieste di ulteriore sostegno, nel settembre 2022 è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti degli Stati membri e sostenuto da un esperto esterno di potenza del motore, per dare seguito alle conclusioni dello studio del 2019. Il regolamento sul controllo riveduto affronta le

¹¹ [Study on engine power verification by Member States – Final report](#), Ufficio delle pubblicazioni, 2019.

carenze individuate. L'obbligo di monitorare costantemente la potenza del motore dei pescherecci ad alto rischio decorre dal 10 gennaio 2028¹². Il gruppo di lavoro ha elaborato specifiche tecniche per aiutare gli Stati membri ad attuare tale obbligo. Si tratta di documenti di orientamento concepiti affinché gli Stati membri possano prepararsi a darvi attuazione in maniera efficace e tempestiva. Poiché sono entrambi accessibili al pubblico tramite l'Ufficio delle pubblicazioni della Commissione¹³, i documenti di orientamento facilitano i preparativi degli Stati membri per le nuove norme che entreranno in vigore nel 2028. Il mantenimento di contatti costanti e la condivisione delle informazioni mirano a garantire la prontezza e la conformità.

Per migliorare il monitoraggio dei dati e della capacità della flotta a livello dell'UE, la Commissione tiene un registro della flotta dell'UE¹⁴. Il registro comprende una banca dati parzialmente accessibile al pubblico.

2.2. Strumenti di comunicazione delle catture, pesatura e rintracciabilità

Per facilitare un controllo efficace, i pescherecci dell'UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri hanno l'obbligo di tenere un giornale di pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tale giornale deve essere in formato elettronico (giornale di pesca elettronico), anche se, durante il periodo di riferimento, può essere concessa un'esenzione ad alcuni pescherecci tra i 12 e i 15 metri di lunghezza fuori tutto per l'uso di un giornale di pesca cartaceo¹⁵. I dati mostrano una tendenza generale di diminuzione dell'uso dei giornali di pesca cartacei. La percentuale di pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri che avevano un giornale di pesca elettronico è passata dal 94 % nel 2020 a oltre il 95 % nel 2024. Inoltre la percentuale di pescherecci tra i 10 e i 12 metri di lunghezza fuori tutto che hanno usato giornali di pesca elettronici è passata dal 49 % nel 2020 al 66 % nel 2024.

Il controllo delle catture dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri deve essere effettuato mediante piani di campionamento, giornali di pesca cartacei o note di vendita. La proporzione di pescherecci sottoposti a ciascuno di questi metodi di monitoraggio è rimasta abbastanza stabile nel corso del periodo di riferimento, con pochi punti percentuali di variazione da un anno all'altro. I piani di campionamento sono stati la tipologia di metodo di monitoraggio più utilizzata. Oltre a queste forme di controllo, l'uso dei giornali di pesca elettronici è aumentato, passando da 537 nel 2020 a 1 743 nel 2024, con un aumento del 225 %.

¹² Articolo 39 bis del [regolamento \(UE\) 2023/2842](#).

¹³ Commissione europea: Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca e Roos Diesel Analysis B.V, [Technical guidance for the monitoring, certification and verification of engine power in EU fisheries control – Developed by the technical working group on engine power, subgroup of the expert group on fisheries control](#), Commissione europea, 2025.

Commissione europea: Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca e Roos Diesel Analysis B.V, [Technical specifications and guidance for the implementation of devices for the continuous monitoring of catching vessels' engine power](#), Commissione europea, 2025.

¹⁴ [Registro della flotta peschereccia](#) dell'UE.

¹⁵ Fino al 10 gennaio 2026 gli Stati membri possono esentare i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 12 e 15 metri che: a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza fino al loro ritorno in porto.

Il regolamento sul controllo riveduto sosterrà questa tendenza, estendendo gradualmente l'uso dei giornali di pesca elettronici a tutti i pescherecci di tutte le dimensioni.

La precisione della pesatura e della registrazione delle catture è alla base della gestione della pesca. La pesatura e la registrazione delle catture sono essenziali ai fini del controllo, per ricavare i dati scientifici, per monitorare l'utilizzo dei contingenti e per prevenire la pesca eccessiva. Durante il periodo di riferimento la Commissione ha effettuato numerose verifiche della pesatura e della registrazione delle catture negli Stati membri in diversi bacini marittimi. In molti casi i risultati delle valutazioni della Commissione hanno confermato notevoli carenze nella pesatura e nella registrazione delle catture, in particolare per le catture, sottoposte o meno a cernita, nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nelle acque occidentali. Molte di queste carenze sono problemi di lunga data che erano già stati individuati in precedenti valutazioni della Commissione. Le situazioni variano da uno Stato membro all'altro, ma tra le carenze individuate figurano la pesatura su sistemi non approvati, la mancata pesatura di tutti i prodotti della pesca, la mancata rimozione dell'acqua e del ghiaccio dalle catture prima della pesatura, detrazioni non conformi dai risultati della pesatura, la mancanza di un controllo e di un'esecuzione efficaci e la registrazione arbitraria delle catture dopo la pesatura. Tali carenze compromettono il conseguimento degli obiettivi della PCP e, in alcuni casi, contribuiscono al declino dello stato biologico degli stock. La Commissione ha collaborato con gli Stati membri interessati per discutere le azioni di follow-up da intraprendere, anche attraverso l'elaborazione di piani d'azione volti a risolvere i problemi individuati.

Anche il regolamento sul controllo riveduto, che prevede che la pesatura sia effettuata da operatori autorizzati utilizzando sistemi approvati dagli Stati membri, contribuirà ad affrontare la situazione. Le deroghe all'obbligo di pesare tutte le catture allo sbarco prima del trasporto, attraverso il campionamento, il controllo e programmi comuni di controllo, restano in vigore, ma saranno armonizzate dalla Commissione mediante atti di diritto derivato.

Nonostante i progressi compiuti in termini di rintracciabilità, permangono preoccupazioni, in quanto gli Stati membri continuano a esplorare varie soluzioni per garantire la rintracciabilità dei prodotti della pesca. Sono stati compiuti vari livelli di progresso nell'attuazione dei requisiti di rintracciabilità di lunga data per i prodotti della pesca, aderendo a quadri normativi volti a garantire la responsabilità e la trasparenza dell'origine dei prodotti lungo l'intera catena di approvvigionamento dei prodotti freschi e congelati. Alcuni Stati membri hanno adottato sistemi digitali per registrare e rintracciare i prodotti della pesca dai loro punti di cattura alla vendita al dettaglio, migliorando in tal modo la rintracciabilità e la conformità.

Diversi Stati membri hanno riferito che i sistemi di rintracciabilità sono integrati nei sistemi nazionali di informazione sulla pesca, consentendo un'efficiente rintracciabilità digitale dei prodotti della pesca. Le piattaforme digitali consentono l'inserimento dei dati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, dai pescatori che dichiarano le catture fino alla trasformazione e alla distribuzione, utilizzando identificativi univoci o codici QR per garantire la tenuta di registri completi accessibili a fini di verifica.

Nel frattempo, altri Stati membri hanno introdotto miglioramenti tecnologici quali applicazioni mobili e software specificamente concepiti per migliorare la rintracciabilità. Tali strumenti facilitano la condivisione delle informazioni tra gli operatori della pesca, gli ispettori e gli acquirenti e favoriscono un monitoraggio approfondito durante le ispezioni, consentendo la

generazione di relazioni in tempo reale per garantire l'integrità della catena di approvvigionamento. Permangono sfide, in particolare per quanto riguarda il conseguimento della piena conformità lungo l'intera catena di approvvigionamento e sussiste la necessità di una standardizzazione nei settori del commercio al dettaglio e all'ingrosso. Alcuni Stati membri sono riluttanti a garantire la piena conformità fino a quando non sarà stata raggiunta l'uniformità in tutta l'UE, rilevando disparità nell'adozione delle tecnologie e nell'applicazione delle politiche. Le imprese multinazionali hanno inoltre difficoltà ad allineare le operazioni transfrontaliere, il che sottolinea la necessità di regolamenti armonizzati.

Il regolamento sul controllo riveduto contribuirà ad affrontare tali preoccupazioni. Ha gradualmente introdotto la digitalizzazione dei requisiti di rintracciabilità esistenti e li ha estesi ai prodotti freschi e congelati a partire dal 2029, fatta salva l'adozione di norme più dettagliate attraverso il diritto derivato.

2.3. Programmi specifici di controllo e di ispezione (SCIP)

I programmi specifici di controllo e di ispezione (SCIP), adottati dalla Commissione per sei bacini marittimi dell'UE¹⁶, sono stati attuati dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e dagli Stati membri a livello nazionale. L'EFCA ha assicurato il coordinamento operativo delle attività di ispezione a livello regionale attraverso i piani d'impiego congiunto (JDP). Il numero totale di ispezioni effettuate dagli Stati membri e dall'EFCA nell'ambito dei JDP dal 2020 al 2024 è stato superiore a 230 000, di cui oltre 45 000 sono state condotte nel 2024. La percentuale di presunte infrazioni¹⁷ da parte degli operatori per le ispezioni sia in mare sia a terra è stata in media dell'8 %, con medie tra anni e bacini marittimi che variano dal 2 % a più del 50 %¹⁸. La maggior parte delle presunte infrazioni da parte degli operatori individuate durante le ispezioni in mare e a terra del JDP riguardava la dichiarazione errata delle catture e la mancata conformità alle norme sulle misure tecniche. Nel 2024 le presunte infrazioni da parte degli operatori legate a dichiarazioni errate hanno rappresentato più del 40 % del numero totale di presunte infrazioni rilevate in tutte le zone ad eccezione del Mar Mediterraneo. Le infrazioni legate a dichiarazioni errate hanno raggiunto quasi l'80 % delle presunte infrazioni nel Mar Baltico, e sono salite al 50 % nei JDP per le acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale. Nel JDP per il Mediterraneo, le presunte infrazioni legate alla mancata conformità, da parte degli operatori, alle norme sulle misure tecniche e a dichiarazioni errate hanno rappresentato il 30 % di tutte le presunte infrazioni, e il restante 70 % delle presunte infrazioni ha riguardato la non conformità ad altre norme o alla rintracciabilità¹⁹.

Negli ultimi anni il controllo della pesca si è avvalso dell'uso di nuove tecnologie, come le tecnologie di osservazione della terra. Grazie alla cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'EFCA fornisce un quadro della situazione marittima alla

¹⁶ L'Atlantico orientale e il Mar Mediterraneo; il Mar Nero; il Mar Baltico; il Mare del Nord e la divisione CIEM IIa; le acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e dell'Oceano Indiano a partire dal 2024.

¹⁷ Il termine "presunte infrazioni" si riferisce alle infrazioni rilevate da un ispettore e segnalate nel rapporto di ispezione, prima che una decisione sia presa dall'autorità competente o da un giudice.

¹⁸ [Relazione annuale dell'EFCA per il 2019.pdf](#).

¹⁹ Uno Stato membro mediterraneo ha effettuato un numero significativo di ispezioni del mercato, il che spiega almeno in parte questa differenza tra il JDP per il Mediterraneo e altri JDP.

Commissione e alle autorità degli Stati membri (sistema di gestione delle informazioni); l'EFCA ha utilizzato il telerilevamento satellitare per il rilevamento dei pescherecci, l'identificazione dei bersagli e altri compiti di monitoraggio specifici.

2.4. Controllo dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco, entrato pienamente in vigore nel gennaio 2019, è uno degli elementi centrali della PCP. Dalla sua introduzione graduale iniziata nel gennaio 2015, gli Stati membri hanno compiuto scarsi progressi nel controllare e far rispettare la sua applicazione. La Commissione ha condotto una serie di audit al fine di valutare le misure adottate dagli Stati membri per garantire il controllo e l'esecuzione dell'obbligo di sbarco e l'esattezza della documentazione di tutte le catture. Dai risultati di tali audit (e da quelli di altre relazioni, quali le relazioni di valutazione preparate dall'EFCA in cooperazione con i gruppi regionali di esperti sul controllo²⁰ e le relazioni degli Stati membri) è emerso che vi è una notevole quantità di rigetti in mare illegali e non documentati in diversi bacini marittimi. Sono state avviate procedure d'infrazione nei confronti di cinque Stati membri per la mancata adozione delle misure necessarie a garantire il controllo e l'esecuzione dell'obbligo di sbarco. Tali procedure d'infrazione sono state chiuse nel 2024 alla luce delle disposizioni del regolamento sul controllo riveduto, che ha introdotto nuove norme volte a rafforzare il controllo e l'esecuzione efficaci dell'obbligo di sbarco. Tra queste figurano sistemi migliorati e digitalizzati per la registrazione e la dichiarazione delle catture, un sistema di sanzioni più rigoroso per i casi di non conformità e l'installazione obbligatoria, entro il 10 gennaio 2028, di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM) a bordo, comprensivi di telecamere a circuito chiuso (CCTV). Tali sistemi possono comprendere anche altri strumenti e/o attrezzature per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri che comportano un rischio elevato di non conformità all'obbligo di sbarco.

Il monitoraggio elettronico a distanza, che incorpora sensori e la televisione a circuito chiuso, si è dimostrato il mezzo più conveniente per gli Stati membri per garantire il controllo e l'esecuzione delle attività di pesca in mare. Nel 2024 l'EFCA ha aggiornato, in collaborazione con gli Stati membri, orientamenti tecnici e specifiche minime per il monitoraggio elettronico a distanza²¹.

In vista del termine del 2028, la Commissione sta collaborando con l'EFCA per sviluppare una metodologia di valutazione dei rischi volta a individuare i segmenti di flotta a rischio elevato per l'installazione di sistemi REM. Saranno elaborate norme dettagliate e specifiche tecniche per l'installazione e il funzionamento dei sistemi REM, tenendo conto degli orientamenti tecnici dell'EFCA.

²⁰ [Valutazione della conformità — Agenzia europea di controllo della pesca.](#)

²¹ [Technical guidelines and specifications for the implementation of Remote Electronic Monitoring \(REM\) in EU fisheries \(2019\) - Agenzia europea di controllo della pesca.pdf.](#)

2.5. Ispezioni e misure di esecuzione

Il numero di persone autorizzate dagli Stati membri a effettuare ispezioni delle attività di pesca è rimasto stabile, passando da 13 449 nel 2020 a 13 490 nel 2024. È difficile valutare un reale aumento del personale dedicato al controllo della pesca perché i poteri degli ispettori variano da uno Stato membro all'altro²².

Gli Stati membri hanno riferito un totale di 367 227 ispezioni nel periodo 2020-2024. Confrontando il rapporto delle ispezioni nei quattro luoghi principali, il 50 % è stato eseguito in porto/allo sbarco, il 25 % in mare, il 21 % sul mercato e il 4,5 % durante il trasporto.

Gli Stati membri hanno segnalato che 1 061 pattugliatori²³ sono stati utilizzati per l'ispezione della pesca nel 2020, e 1 015 nel 2024, con un totale di quasi 115 000 giorni di pattugliamento in mare nel periodo di riferimento 2020-2024, rispetto ai quasi 100 000 giorni di pattugliamento in mare comunicati per il 2015-2019. Alla fine del 2024 gli Stati membri avevano inoltre segnalato complessivamente 72 velivoli di sorveglianza dedicati al controllo e alla sorveglianza della pesca, per un totale di quasi 33 000 ore di sorveglianza durante il quinquennio. Si è riscontrato anche un aumento nell'uso di nuove tecnologie per la sorveglianza. Sempre alla fine del 2024 sette Stati membri avevano segnalato l'uso di 56 droni, facendo registrare un aumento rispetto al periodo di riferimento precedente, quando i dispositivi in funzione segnalati a fine 2019 erano stati 39.

Nel periodo 2020-2024 gli Stati membri hanno segnalato oltre 551 500 presunte infrazioni da parte degli operatori. Il numero di infrazioni gravi ha mostrato una tendenza generale all'aumento, passando da circa 1 445 nel 2020 a 1 979 nel 2024. In media è stata confermata all'incirca una presunta infrazione su otto.

Le presunte infrazioni più comuni da parte degli operatori sono state quelle relative al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco (26 %), alla rintracciabilità (25 %) e ai pescherecci che non sono tenuti a utilizzare un giornale di bordo o a rispettare gli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco (8 %). La percentuale di presunte infrazioni ai sensi di ciascun titolo del regolamento sul controllo è stata: il 53 % per il titolo IV: Controllo della pesca; il 41 % per il titolo V: Controllo della commercializzazione e il 6 % per il titolo III: Condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse.

Nel 2019 la Commissione ha avviato uno studio sui sistemi di sanzioni degli Stati membri²⁴. L'obiettivo era fornire un'analisi approfondita e una valutazione del funzionamento dei sistemi di sanzioni nazionali e in merito alle sanzioni applicate dagli Stati membri per le infrazioni commesse tra il 2015 e il 2019. Lo studio ha indicato che il quadro giuridico necessario negli Stati membri è per lo più completo e che molti Stati membri hanno apportato miglioramenti al rispettivo quadro giuridico negli ultimi cinque anni. Tuttavia lo studio ha altresì evidenziato che in alcuni Stati membri l'attuazione del sistema a punti aveva subito ritardi o non era ancora

²² Diversi tipi di agenti nazionali possono essere considerati ispettori, dagli ispettori di pesca specializzati alla polizia e agli agenti che lavorano come doganieri.

²³ Pattugliatori monofunzionali e polivalenti.

²⁴ [*Study on the sanctioning systems of Member States for infringements to the rules of the Common Fisheries Policy.*](#)

operativa, rilevando anche altre carenze di attuazione, quali la durata dei procedimenti per il processo sanzionatorio e il livello delle sanzioni imposte. Da tali risultati è emerso che, sebbene nel periodo 2015-2019 la situazione sia migliorata rispetto al periodo 2010-2014, si sarebbe dovuto fare di più per garantire condizioni di parità e l'efficacia, il carattere dissuasivo e la proporzionalità delle sanzioni applicate in ciascuno Stato membro. Sulla base dei risultati dello studio e di altri dati pertinenti, la Commissione ha avviato 15 dialoghi specifici pre-infrazione con gli Stati membri interessati. Occorre tenere conto delle modifiche sostanziali apportate dal regolamento sul controllo riveduto, che, a partire dal 10 gennaio 2026, rafforza e armonizza ulteriormente i sistemi di esecuzione e di sanzioni degli Stati membri per i reati nel settore della pesca. Tali modifiche contribuiranno ad affrontare le restanti carenze nell'esecuzione degli Stati membri, anche armonizzando le sanzioni amministrative minime, ampliando l'elenco delle infrazioni gravi e rafforzando le norme esistenti sul sistema a punti per i comandanti.

2.6 Dati e informazioni

Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca. Ciò consente di monitorare il totale ammissibile di catture e l'utilizzo dei contingenti. Garantire la qualità dei dati è un elemento chiave del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare il monitoraggio dei contingenti, assicurando la qualità dei dati mediante un'adeguata convalida degli stessi e controlli incrociati. Per quanto riguarda l'obbligo di istituire un sistema automatizzato di controllo incrociato e convalida dei dati, otto Stati membri su 22 hanno attuato appieno verifiche e controlli incrociati automatici. La maggior parte degli Stati membri non ha ancora attuato pienamente la convalida e il controllo incrociato automatici dei dati sulla pesca di cui all'articolo 109 del regolamento sul controllo. Sebbene la maggior parte di essi abbia istituito i necessari sistemi informatici, molti non dispongono di procedure sistematiche e documentate per individuare le anomalie nei dati e darvi seguito, come discrepanze nella documentazione delle catture e dati non plausibili sulle catture. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 10 gennaio 2027 per conformarsi alle condizioni uniformi per i controlli incrociati e la convalida dei dati di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione. Attualmente tre Stati membri effettuano controlli incrociati parzialmente automatizzati parallelamente alle verifiche manuali, mentre sette Stati membri non hanno ancora istituito sistemi di controlli incrociati automatizzati.

Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dello scambio di dati, nel 2016 la Commissione ha stabilito un calendario vincolante per gli Stati membri per introdurre lo standard UN/FLUX (*United Nations Fisheries Language for Universal eXchange*, protocollo universale per lo scambio di dati riguardanti la pesca delle Nazioni Unite) per la gestione dei dati sulla pesca. Con lo standard UN/FLUX le organizzazioni regionali di gestione della pesca e i paesi di tutto il mondo possono per la prima volta utilizzare un unico standard universale per automatizzare la raccolta e la diffusione dei dati sulle catture della pesca. La norma è anche armonizzata con le norme sullo scambio elettronico di dati in altri settori che utilizzano le norme UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico), ad esempio per le tasse e la rintracciabilità degli alimenti. Durante il periodo di riferimento la Commissione ha lavorato intensamente con gli Stati membri per garantire che

essi attuino l'UN/FLUX. Il sistema di scambio "strato di trasporto FLUX" (FLUX TL) è attualmente operativo nella Commissione e in tutti i 23 Stati membri interessati. Tutti gli scambi di dati sulla pesca avvengono utilizzando una piattaforma centrale di scambio dati ospitata dalla DG MARE. Questa piattaforma può essere utilizzata anche per inviare alla Commissione dati e contenuti convalidati in formati standard. Attualmente tutti gli Stati membri scambiano con la Commissione dati aggregati sulle catture, dati sulla posizione dei pescherecci e dati sulla flotta nel formato UN/FLUX.

3. Azioni intraprese dalla Commissione

Durante il periodo di riferimento la Commissione ha continuato a svolgere un ruolo centrale nel sostenere e supervisionare l'attuazione del regime unionale di controllo della pesca. Tra le azioni svolte in tal senso figurano il mantenimento delle strutture che consentono lo scambio di dati sulla pesca, lo svolgimento di audit e verifiche, la fornitura di orientamenti agli Stati membri e la convocazione di gruppi di esperti per chiarire gli aspetti tecnici delle norme di controllo. Tali attività hanno rafforzato l'attuazione del regolamento sul controllo e contribuito a un regime di controllo più coerente ed efficace in tutta l'Unione.

3.1. Elaborazione della legislazione e delle politiche

Uno sviluppo importante nel periodo di riferimento è stato l'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio che ha portato all'adozione del regolamento sul controllo della pesca riveduto, in vigore dal gennaio 2024. La revisione risponde agli annosi problemi individuati nell'ambito delle valutazioni, degli audit e delle consultazioni dei portatori di interessi e riflette il riconoscimento del fatto che un controllo efficace è essenziale per una pesca sostenibile, una concorrenza leale e la fiducia dei consumatori.

La revisione tiene conto anche delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. Rafforza la capacità dell'Unione di prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) in linea con gli impegni internazionali. La concorrenza leale tra gli Stati membri e la parità di trattamento degli operatori sono fondamentali per il sistema riveduto, che allinea le definizioni della PCP e della legislazione alimentare ed estende le norme di controllo a una gamma più ampia di attività e pescherecci. La revisione ha dato priorità alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi, in gran parte attraverso la digitalizzazione e in modo graduale nell'arco di cinque anni.

Il nuovo quadro introduce una modernizzazione completa del controllo dalla rete al piatto. La comunicazione digitale diventa la norma per tutti i pescherecci: giornali di pesca elettronici, dichiarazioni di sbarco e note di vendita forniscono informazioni più complete e tempestive. I dati sulla posizione dei pescherecci saranno trasmessi in tempo reale e la rintracciabilità digitale si applicherà all'intera catena di approvvigionamento, compresi i prodotti importati, in modo che tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura possano essere rintracciati fino alla loro origine. Il sistema estende il monitoraggio alla pesca ricreativa e su piccola scala e richiede una migliore registrazione delle catture accidentali di specie sensibili. Rafforza inoltre le norme sul conferimento e sulla notifica degli attrezzi da pesca al termine del loro ciclo di vita per contribuire a limitare i rifiuti marini.

Il monitoraggio dell'obbligo di sbarco può essere migliorato attraverso i sistemi REM, comprese telecamere a circuito chiuso, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri considerati ad alto rischio. Il quadro di applicazione è stato aggiornato e semplificato, con una definizione più chiara delle infrazioni gravi, un sistema a punti più armonizzato e trasparente e il miglioramento dei registri nazionali delle infrazioni a sostegno di una condivisione sistematica delle informazioni. Insieme, queste modifiche danno luogo a un contesto di applicazione più coerente e prevedibile e contribuiscono ad accrescere la fiducia nella PCP.

La revisione si basa inoltre sui risultati della valutazione REFIT del precedente regolamento sul controllo, che ha evidenziato la necessità di norme più semplici ed efficienti. Questa attenzione alla semplificazione si riflette nell'intero nuovo quadro. La Commissione ha continuato ad applicare i principi del programma REFIT durante la preparazione del diritto derivato, prestando particolare attenzione alla semplificazione, alla proporzionalità e all'attuazione pratica. Molte disposizioni tecniche saranno inoltre consolidate gradualmente e aggiornate attraverso una serie di atti delegati e di esecuzione, che dovrebbero ridurre il numero di articoli e allegati esistenti nell'atto di esecuzione del 2011²⁵ e fornire orientamenti più chiari e più operativi. In linea con l'agenda "Legiferare meglio" della Commissione, la revisione riduce gli oneri amministrativi superflui, sostituisce i processi cartacei con strumenti digitali, razionalizza i requisiti di comunicazione e rintracciabilità e chiarisce definizioni e procedure per garantire una maggiore certezza del diritto.

Con l'adozione del regolamento sul controllo riveduto, l'attenzione si concentra sull'attuazione. La Commissione sta preparando una serie completa di atti delegati e di esecuzione per fornire le specifiche tecniche necessarie per l'applicazione graduale delle nuove norme nel 2024, 2026²⁶, 2027 e 2028. L'ambito di applicazione di tali atti comprende, tra l'altro, prescrizioni dettagliate in materia di comunicazione elettronica, rintracciabilità digitale, strumenti di geolocalizzazione per i pescherecci di minori dimensioni, sistemi REM e procedure di pesatura e campionamento. La Commissione ha avviato ampie consultazioni con gli Stati membri e i portatori di interessi per garantire che il diritto derivato sia operativo, proporzionato e coerente con il controllo basato sul rischio.

La legislazione riveduta fornisce un quadro di controllo più moderno, efficiente e trasparente a sostegno di una pesca sostenibile, una concorrenza leale e consumatori informati. Nei prossimi anni la Commissione si adopererà affinché il nuovo sistema sia attuato in modo completo e coerente in tutta l'Unione, al fine di assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi della PCP. I suoi sforzi avranno lo scopo di garantire la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi. Anche gli Stati membri hanno un ruolo di fondamentale importanza da svolgere nell'attuazione e devono sfruttare appieno i numerosi periodi di transizione previsti dal quadro riveduto per preparare tale attuazione a livello nazionale.

²⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

²⁶ [C\(2025\)5784](#), [C\(2025\)7501](#), [C\(2025\)815](#), [C\(2025\)2888](#).

3.2. Dati e informazioni

Nel periodo 2020-2024 la Commissione ha continuato a sviluppare e mantenere l'infrastruttura informatica necessaria per consentire agli Stati membri di scambiare dati sulla pesca nel formato UN/FLUX. Il software FLUX TL è stato portato a un livello di maturità tecnologica in grado di gestire il volume di dati scambiati, che aumenterà ulteriormente man mano che gli obblighi di comunicazione dei dati tramite VMS e mediante giornali di pesca elettronici saranno estesi a tutti i pescherecci a norma del regolamento sul controllo riveduto.

La Commissione ha continuato a proporre documenti di attuazione, sotto forma di atti delegati e di esecuzione, che contengono le norme dettagliate per gli scambi di dati sia all'interno dell'UE che con i partner internazionali. Tali documenti sono concordati con gli Stati membri attraverso il gruppo di esperti "Sistema elettronico di comunicazione e gestione dei dati".

La Commissione ha anche sviluppato formati standardizzati per lo scambio di dati sulle autorizzazioni di pesca e sui rapporti di ispezione. Il sistema LICENSE per lo scambio di autorizzazioni di pesca tra Stati membri, terzi e la Commissione è diventato operativo nel dicembre 2020. Il suo sviluppo ha continuato a comprendere tutte le autorizzazioni delle flotte da pesca esterne. Attualmente la comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione avviene interamente per via elettronica per tutte le autorizzazioni, ad eccezione di quelle relative all'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) e alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Per la Norvegia, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e la NEAFC (Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale) è in atto uno scambio interamente elettronico tra la Commissione e la parte terza.

La pesca ricreativa, che in precedenza rappresentava un punto cieco a livello normativo, è stata ora disciplinata dal regolamento sul controllo riveduto; è stata così colmata una lacuna significativa in termini di comunicazione delle catture e comprensione dell'impatto della pesca ricreativa su determinati stock. Su richiesta del Parlamento europeo, nel novembre 2019 la Commissione ha avviato un progetto pilota per sviluppare e testare un "sistema di controllo delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa"²⁷. Un contraente esterno ha sviluppato uno strumento informatico integrato per permettere a chi pratica la pesca ricreativa di informare rapidamente le autorità nazionali sulle loro catture giornaliere registrandole. Per ricevere i dati di cattura è stata messa a punto una piattaforma web (RecFishing.eu), che è stata ulteriormente ampliata, visto il successo del progetto pilota, come base della soluzione di comunicazione da punto a punto prevista dal regolamento sul controllo riveduto.²⁸ I risultati sono stati presentati al webinar "Monitoraggio e controllo della pesca ricreativa" svoltosi nel dicembre 2020²⁹.

²⁷ [*Control scheme for recreational catches of sea bass.*](#)

²⁸ Questa soluzione di comunicazione da punto a punto, che 13 Stati membri hanno chiesto di utilizzare, è diventata operativa il 9 gennaio 2026.

²⁹ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/webinar-recreational-fisheries-monitoring-and-control-2020-12-04_en.

3.3. Attività di verifica e monitoraggio delle attività da parte della Commissione

Gli Stati membri devono fare in modo di disporre di sistemi efficaci di controllo della pesca. È responsabilità della Commissione controllare l'applicazione del regolamento sul controllo e delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Al fine di verificare l'efficacia dei loro sistemi di controllo e la conformità alle norme della PCP da parte degli Stati membri, la Commissione effettua audit, verifiche e ispezioni autonome.

Nel periodo di riferimento la pandemia di COVID-19 ha inciso in modo significativo sulla capacità della Commissione di effettuare audit e verifiche. Nonostante tali difficoltà, sono stati condotti circa 50 audit e verifiche, compreso il seguito dato ai piani d'azione in corso (cfr. di seguito). In tale periodo l'attenzione si è concentrata principalmente sulla pesatura degli sbarchi e sulla comunicazione delle catture negli otto Stati membri del Mar Baltico, nonché in Francia, Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. In molti di questi Stati membri, l'audit e le verifiche hanno messo in luce gravi carenze che potrebbero dar luogo a inesattezze significative nella dichiarazione delle catture e quindi contribuire alla pesca eccessiva. Collaborare con questi Stati membri per stabilire azioni correttive volte ad affrontare le carenze è stata una priorità. È stata inoltre condotta una serie di audit per valutare l'attuazione del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale in Italia, Spagna e Francia, nonché il rispetto dell'obbligo di sbarco in Spagna, Francia, Belgio, Irlanda e Paesi Bassi.

In molti casi, le risultanze degli audit e delle verifiche sono state affrontate con successo dagli Stati membri nel contesto di scambi bilaterali informali.

Tra il 2020 e il 2024 la Commissione ha avviato 37 dialoghi pre-infrazione sul controllo della pesca con 21 Stati membri, tutti ormai conclusi. Quattro dialoghi pre-infrazione avviati nel 2019 erano ancora in corso alla fine del periodo di riferimento.

Se individua carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri, che richiedono più impegno e tempo per essere risolte dagli Stati membri, la Commissione elabora piani d'azione per quegli Stati membri. Tra il 2020 e il 2024 la Commissione ha elaborato tre nuovi piani d'azione, che hanno portato a quindici il numero totale dei piani d'azione in corso. I loro obiettivi principali sono affrontare le carenze individuate nel sistema di registrazione delle catture, migliorare i sistemi di sanzioni, rafforzare il processo di gestione dei rischi e potenziare i sistemi di convalida dei dati e di rintracciabilità.

Infine nel periodo 2020-2024 la Commissione ha avviato nei confronti degli Stati membri 10 procedure d'infrazione relative al controllo della pesca. Tali procedure riguardavano: i) il controllo degli allevamenti nella pesca del tonno rosso³⁰, ii) il rispetto degli obblighi riguardanti il controllo e l'esecuzione dell'obbligo di sbarco³¹, iii) il rispetto del diritto dell'UE per quanto riguarda la flotta esterna³², iv) il rispetto del diritto dell'UE per quanto riguarda la pesatura e la registrazione delle catture³³; e v) il rispetto del diritto dell'UE per quanto riguarda la pesatura,

³⁰ Croazia e Malta.

³¹ Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Francia, Spagna.

³² Francia.

³³ Paesi Bassi.

la registrazione delle catture, il trasporto e la rintracciabilità³⁴. Nove di queste procedure sono state chiuse, mentre una era ancora in corso alla fine del periodo di riferimento³⁵. Una procedura d'infrazione che era stata avviata nel 2014 sul rispetto di talune disposizioni in materia di pesatura e comunicazione delle catture è stata chiusa³⁶. È stata inoltre chiusa una procedura d'infrazione relativa al sistema a punti per le infrazioni gravi³⁷.

4. Controllo della pesca e attuazione della PCP e del FEAMP/FEAMPA

Il regolamento sul controllo è uno dei pilastri principali nell'attuazione della PCP perché stabilisce le norme per la dichiarazione delle catture. Tali norme sono essenziali per verificare la conformità ai limiti di cattura adottati annualmente. Nel 2024 la Commissione ha attuato un nuovo sistema informatico per la dichiarazione aggregata delle catture e dello sforzo di pesca, sviluppando le proprie capacità di monitoraggio dei limiti di cattura e di comunicazione nell'ambito di accordi internazionali. La tempestività e la completezza della dichiarazione delle catture degli Stati membri sono migliorate durante il periodo di riferimento, ma permangono alcune carenze in questo settore. Una comunicazione delle catture non tempestiva e imprecisa ostacola il monitoraggio dell'utilizzo del contingente, le operazioni di trasferimento e l'applicazione delle detrazioni.

Il ricorso al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) è stato fondamentale per sostenere gli sforzi in materia di controllo della pesca compiuti da una serie di Stati membri, tanto che il FEAMP e il FEAMPA sono diventati pilastri essenziali del quadro di controllo della pesca dell'UE. Nell'ambito del FEAMP gli Stati membri hanno dichiarato 418 milioni di EUR di spesa ammissibile a titolo del FEAMP per operazioni di controllo ed esecuzione nel periodo 2014-2023³⁸. Tra i numerosi tipi di investimento, i primi tre sono stati: i) acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie (95 milioni di EUR), ii) l'acquisto di altri mezzi di controllo (87 milioni di EUR), e iii) costi operativi (82 milioni di EUR). Questi tre tipi di investimento hanno costituito complessivamente circa il 63 % della spesa totale ammissibile a titolo del FEAMP relativa al controllo e all'esecuzione.

Nell'ambito del FEAMPA gli Stati membri hanno dichiarato 479 milioni di EUR in programmi per il tipo di intervento "Controllo ed esecuzione" nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.4 (Favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze). Alla fine del 2024, nell'ambito del tipo di intervento "Controllo ed esecuzione", gli Stati membri hanno comunicato un sostegno del FEAMPA (importi impegnati a favore dei beneficiari) pari a un importo di 118 milioni di EUR e una spesa ammissibile a titolo del FEAMPA di 26 milioni di EUR. Dei 118 milioni di EUR di sostegno del FEAMPA,

³⁴ Belgio.

³⁵ Paesi Bassi.

³⁶ Danimarca.

³⁷ Irlanda.

³⁸ I finanziamenti del FEAMP hanno riguardato il periodo 2014-2020 e alcune spese si sono protratte oltre tale periodo. I finanziamenti del FEAMPA sono iniziati nel 2021. Non è possibile isolare le spese per il periodo 2020-2024.

99,2 milioni di EUR, pari all'84 %, sono stati dichiarati nell'ambito del tipo di operazione "Controllo ed esecuzione (settore pubblico)". Gli altri tipi di operazioni sono stati la cooperazione (8,7 milioni di EUR), le ispezioni (3,9 milioni di EUR), il software informatico (3,1 milioni di EUR), il controllo e l'esecuzione (settore privato), gli eventi, la governance, lo sviluppo e la manutenzione delle tecnologie dell'informazione, la condivisione delle conoscenze e il coordinamento delle osservazioni.

5. Coordinamento con gli Stati membri, l'EFCA e i partner terzi nei consessi internazionali

L'applicazione efficace ed efficiente del regime di controllo della pesca richiede una costante interazione e collaborazione tra gli Stati membri, la Commissione e l'EFCA. Richiede anche la cooperazione a livello internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni regionali di gestione della pesca.

La Commissione discute regolarmente dell'attuazione del regolamento sul controllo con gli Stati membri e l'EFCA in seno al gruppo di esperti sul controllo della pesca. Le questioni relative all'esecuzione delle norme sono discusse all'interno del gruppo di esperti sulla conformità, mentre gli sviluppi e l'implementazione informatici sono discussi nel gruppo di esperti "ERS e gestione dei dati".

A livello dell'UE, la Commissione e l'EFCA collaborano strettamente per assicurare un'attuazione efficace del regime di controllo della pesca, scambiando informazioni e dati e partecipando a varie riunioni sul controllo della pesca. In particolare, la Commissione ha partecipato: i) alle attività organizzate dai gruppi regionali di esperti sul controllo e dai consigli consultivi, ove opportuno; ii) alle attività organizzate dall'EFCA per attuare i JDP, e iii) al gruppo di lavoro dell'EFCA sui rapporti elettronici di ispezione e sorveglianza.

Quale leader mondiale nella governance degli oceani e strenuo difensore contro la pesca INN, l'UE è attiva nella promozione di una migliore governance degli oceani, comprese le misure di controllo. In linea con l'agenda internazionale per la governance degli oceani³⁹, la Commissione ha lavorato a stretto contatto con partner di tutto il mondo, come le organizzazioni regionali di gestione della pesca⁴⁰ e le organizzazioni internazionali⁴¹. Ha anche collaborato a livello bilaterale e multilaterale con i paesi terzi costieri del vicinato, per es. il Regno Unito, con i paesi che hanno stipulato accordi di pesca con l'UE⁴² e con i paesi terzi che partecipano ai dialoghi in materia di pesca INN⁴³, al fine di: i) migliorare la parità di condizioni nel controllo della pesca; ii) assicurare la conformità della pesca; iii) applicare le norme più recenti per il

³⁹ L'azione 7 dell'agenda esorta a "contrastare la pesca illegale e a rafforzare la gestione sostenibile delle risorse alimentari degli oceani a livello globale": https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/international/international-ocean-governance_en?prefLang=it.

⁴⁰ [Organizzazioni regionali di gestione della pesca.](#)

⁴¹ [Accordi internazionali.](#)

⁴² [Accordi di partenariato per una pesca sostenibile.](#)

⁴³ [Pesca illegale.](#)

controllo della pesca e lo scambio di dati⁴⁴; e iv) garantire un adeguato follow-up dei casi di non conformità.

6. Conclusioni

Dall'attuazione e dalla valutazione del regolamento sul controllo è emerso il ruolo fondamentale svolto dal controllo della pesca nel conseguimento degli obiettivi della PCP. Nell'ultimo periodo di riferimento sono stati compiuti progressi nella modernizzazione del regime di controllo della pesca grazie a un'importante revisione del suo regolamento di base, che rafforzerà il rispetto delle norme e sosterrà ulteriormente la pesca sostenibile. Gli sforzi della Commissione volti a sviluppare l'infrastruttura informatica, condurre audit e offrire orientamenti specialistici hanno aiutato gli Stati membri ad attuare il regolamento sul controllo in maniera più efficace. Tali iniziative hanno determinato miglioramenti nello scambio di dati e nell'applicazione delle misure di conservazione e hanno semplificato il processo di trasferimento dei contingenti, dando luogo a una maggiore trasparenza ed efficienza.

Un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie di sorveglianza, come i droni e i sofisticati sistemi elettronici di trasmissione dei dati, ha rafforzato l'efficacia delle ispezioni e del monitoraggio della pesca, contribuendo in tal modo a una migliore conformità e a pratiche di pesca più sostenibili. Gli Stati membri hanno inoltre destinato risorse al miglioramento delle capacità di comunicazione e ispezione, con un notevole aumento del numero di giorni di pattugliamento in mare (nonostante la pandemia di COVID-19 verificatasi nel periodo di riferimento) e dell'uso operativo degli aeromobili di sorveglianza.

Permangono tuttavia alcune carenze e difficoltà che richiedono l'attenzione costante degli Stati membri. Tra i problemi persistenti figurano carenze nella pesatura e nella registrazione delle catture, difficoltà nel controllo e nell'esecuzione dell'obbligo di sbarco senza l'utilizzo del sistema REM e la dipendenza da sistemi cartacei inaffidabili. È inoltre necessario affrontare le carenze riguardanti i sistemi di convalida dei dati e di rintracciabilità, nonché le sanzioni applicate per le infrazioni, al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori e migliorare le disposizioni in materia di esecuzione.

Per affrontare tali sfide gli Stati membri devono lavorare in modo collaborativo per attuare azioni correttive che rafforzino i sistemi di controllo della pesca. I piani d'azione della Commissione, insieme agli audit e alle verifiche in corso, forniscono un quadro per tali miglioramenti. Garantire il rispetto del diritto dell'UE in materia di pesatura, registrazione delle catture, trasporto e rintracciabilità è essenziale per la sostenibilità a lungo termine della pesca.

Guardando al futuro, l'attuazione del regolamento sul controllo della pesca riveduto sarà parte integrante della reazione dell'UE a tali sfide, anche grazie a un maggiore uso di strumenti digitali per semplificare le attività degli Stati membri e degli operatori e ridurre l'onere amministrativo correlato. Rafforzare le disposizioni in materia di esecuzione, garantire la qualità e la condivisione dei dati sulla pesca e realizzare sinergie con altre politiche sono tutte azioni fondamentali. La futura installazione del sistema REM consentirà inoltre alle autorità competenti di individuare i rigetti illegali e di affrontare i casi di non conformità. Attraverso tali misure, l'UE mira a continuare a svolgere un ruolo guida nella governance globale degli

⁴⁴ Grazie agli sforzi messi in atto dall'UE, la NEAFC ha adottato la norma FLUX per lo scambio di dati nel novembre 2018. La Commissione ha anche dato avvio ai negoziati sull'introduzione dello standard UN/FLUX in vari consessi bilaterali, tra cui con la Norvegia e le Isole Fær Øer.

oceani, promuovendo nel contempo la trasformazione ecologica necessaria per il futuro della pesca sostenibile.

Il regolamento sul controllo riveduto ha aperto un nuovo capitolo sul controllo della pesca a livello dell'UE. Garantisce che tutti i pescatori, in tutti i bacini marittimi, rispettino le stesse norme. Protegge gli operatori onesti e rafforza la cooperazione e la fiducia tra gli Stati membri. Integra la tecnologia per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori. Gli anni a venire saranno fondamentali per la sua attuazione, in termini di diritto derivato che dovrà essere adottato dalla Commissione, attuazione da parte degli Stati membri ed esecuzione in tutti i bacini marittimi e in tutte le attività di pesca. A tale riguardo sarà necessario il costante impegno politico e tecnico degli Stati membri. Si tratterà di sforzi fondamentali per il successo del regolamento sul controllo riveduto e per garantire il conseguimento del livello di ambizione definito dai colegislatori, in particolare in termini di rafforzamento del controllo della pesca e di semplificazione attraverso l'uso di strumenti digitali. La Commissione si impegna a continuare a lavorare in modo trasparente e collaborativo con gli Stati membri all'attuazione del regolamento sul controllo.